ISSN 0378-701 X

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

C 64

31° anno

9 marzo 1988

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I *Comunicazioni*

Consiglio

88/C 64/01 Decisione del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura 1

88/C 64/02 Estratto mensile delle nomine effettuate dal Consiglio (Campo sociale) 2

Commissione

88/C 64/03 ECU 3

88/C 64/04 Decisione n. 134, del 1° luglio 1987, concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri 4

88/C 64/05 Decisione n. 135, del 1° luglio 1987, relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72. 5

88/C 64/06 Decisione n. 136, del 1° luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione del periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni 7

88/C 64/07 Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 1° al 5 marzo 1988) 10

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Numero d'informazione	Sommaire *(segue)*	Pagina
88/C 64/08	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	10
88/C 64/09	Avviso di bando di gara, riguardante il secondo programma di azioni prese a livello comunitario in favore dei minorati	11

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

88/C 64/10	Bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile dalla Germania verso la Polonia	12

Rettifiche

88/C 64/11	Rettifica alla decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio *(GU n. C 284 del 22. 10. 1987)*	13

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 febbraio 1988

relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura

(88/C 64/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 85/385/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente l'istituzione del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura [1], in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che con decisione del 7 aprile 1987 [2] il Consiglio ha nominato la sig.na Pascale BUCH, membro supplente per il periodo che va fino al 22 marzo 1990;

considerando che il governo francese ha designato la sig.ra Annie COSTANTINI, membro supplente, in sostituzione della sig.na Pascale BUCH,

DECIDE:

Articolo unico

La sig.ra Annie COSTANTINI è nominata membro supplente del comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura in sostituzione della sig.na Pascale BUCH per la restante durata del mandato di quest'ultima, cioè fino al 22 marzo 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 29 febbraio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. von GELDERN

---

[1] GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 26.

[2] GU n. C 107 del 3. 4. 1987, pag. 7.

Estratto mensile delle nomine effettuate dal Consiglio

(Campo sociale)

(88/C 64/02)

Comitato	Fine del mandato del comitato	GU contenente la nomina del comitato	Persona sostituita	Decesso/ Dimissioni	Titolare/ Supplente	Categoria	Paese	Persona nominata	Organismo	Data della decisione del Consiglio
Comitato economico e sociale	20. 9. 1990	C 244 del 30. 9. 1986	Sig. H. C. Springborg	Dimissioni			Danimarca	Sig. P. Schade-Poulsen	Dansk Arbejdsgiverforening	9. 11. 1987
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	17. 2. 1988	C 55 del 1. 3. 1985	Sig. W. H. Taylor	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Regno Unito	Sig. B. Bowden		1. 12. 1987
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	17. 2. 1988	C 55 del 1. 3. 1985	Sig. G. Ottenbourgs	Dimissioni	Titolare	Datori di lavoro	Belgio	Sig.ra M. Thyssen	Nationaal Christelijk Middenstandsverbond	1. 12. 1987
Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	17. 2. 1988	C 55 del 1. 3. 1985	Sig. D. Flower	Dimissioni	Supplente	Datori di lavoro	Regno Unito	Sig.ra J. Harvey	Confederation of British Industry	1. 12. 1987
Comitato economico e sociale	20. 9. 1990	C 244 del 30. 9. 1986	Sig. G. Ventejol	Decesso			Francia	Sig. J. Matteoli	Conseil économique et social	14. 12. 1987
Consiglio di amministrazione del CEDEFOP	16. 12. 1988	C 351 del 31. 12. 1985	Sig. N. Haupert	Dimissioni	Titolare	Governo	Lussem-burgo	Sig. J. Tagliaferri	Ministère de l'éducation nationale	14. 12. 1987

COMMISSIONE

ECU [1]

8 marzo 1988

(88/C 64/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,3180	Peseta spagnola	138,905
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,4233	Scudo portoghese	169,791
Marco tedesco	2,07143	Dollaro USA	1,23890
Fiorino olandese	2,32590	Franco svizzero	1,70782
Sterlina inglese	0,676437	Corona svedese	7,35160
Corona danese	7,91344	Corona norvegese	7,81681
Franco francese	7,01400	Dollaro canadese	1,55296
Lira italiana	1529,29	Scellino austriaco	14,5533
Sterlina irlandese	0,775085	Marco finlandese	4,98965
Dracma greca	165,938	Yen giapponese	158,665
		Dollaro australiano	1,69549
		Dollaro neozelandese	1,85048

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;

— trasmettere il proprio indicativo di telex;

— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;

— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

---

[1] Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

DECISIONE N. 134

del 1° luglio 1987

concernente l'interpretazione dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale in uno o più Stati membri

(88/C 64/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ai sensi del quale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e dei regolamenti ulteriori,

considerando che la decisione n. 80, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 75 del 19 settembre 1973, deve essere completata a decorrere dal 1° gennaio 1986 a seguito dell'adesione alle Comunità europee della Spagna;

considerando che occorre sapere se i regimi dei lavoratori delle miniere vigenti nei vari Stati membri siano «regimi corrispondenti» ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, per poter determinare se i periodi di assicurazione compiuti in virtù di questi regimi debbano essere totalizzati, senza verificare l'identità della professione in cui i suddetti periodi sono stati compiuti;

considerando che l'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che, ove la legislazione di uno Stato membro subordini la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di queste prestazioni si debbono totalizzare unicamente i periodi compiuti in virtù dei regimi corrispondenti degli altri Stati membri ed i periodi compiuti nella stessa professione in virtù di altri regimi di detti Stati membri;

considerando che «i regimi corrispondenti», di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono i regimi speciali vigenti negli Stati membri per i lavoratori appartenenti ad una professione analoga;

considerando che i regimi speciali per i lavoratori delle miniere vigenti in Germania, in Belgio, in Spagna, in Francia, in Italia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi rispondono ai suddetti criteri;

deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. I regimi speciali dei lavoratori delle miniere vigenti in Germania, in Belgio, in Spagna, in Francia, in Italia, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi sono regimi corrispondenti ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2. Da ciò deriva che i periodi di assicurazione compiuti in virtù dei suddetti regimi speciali dei lavoratori delle miniere debbono essere presi in considerazione ai fini della loro totalizzazione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2 prima frase del regolamento (CEE) n. 1408/71 così come sono determinati da detti regimi senza tener conto del loro particolare campo di applicazione e senza verificare l'identità della professione, in cui i suddetti periodi sono stati compiuti.

3. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 80 del 22 febbraio 1973, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il Presidente della
Commissione amministrativa
A. TRIER

DECISIONE N. 135

del 1° luglio 1987

relativa alla concessione delle prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, nonché alla nozione di urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72

(88/C 64/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, in virtù del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

visto l'articolo 17, paragrafo 7 e l'articolo 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/86 del Consiglio, dell'11 dicembre 1986;

considerando che la decisione n. 116, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 193 del 20 luglio 1983 deve essere completata a decorrere dal 1° gennaio 1986 a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che occorre definire le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72,

deliberando alle condizioni stabilite dal paragrafo 3 dell' articolo 80 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Le prestazioni di cui agli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono le prestazioni previste dalla legislazione del luogo di residenza o di dimora, la cui concessione, in virtù della legislazione stessa, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituzione che applica detta legislazione.

2. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7, prima frase e 60, paragrafo 6, prima frase del regolamento (CEE) n. 574/72 l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, che rilascia un'autorizzazione preventiva alla concessione di una prestazione in natura, avverte l'istituzione competente della sua decisione (in particolare mediante il formulario E 114) nel caso in cui:

2.1. la prestazione è compresa nella lista seguente:

a) apparecchi di protesi e apparecchi ortopedici o apparecchi di sostegno, ivi compresi i busti ortopedici in tessuto con anima di rinforzo, nonché le parti complementari, e gli accessori e gli attrezzi necessari;

b) calzature ortopediche e calzature speciali (non ortopediche);

c) protesi mascellari e facciali, parrucche;

d) protesi oculari, lenti a contatto, occhiali da vicino e da lontano per persone operate di cataratta;

e) apparecchi acustici, in particolare quelli elettroacustici e quelli elettrofonetici;

f) protesi dentarie (fisse ed amovibili) e protesi otturatrici della cavità boccale;

g) carrozzine per malati (azionate a mano oppure fornite di motore), poltrone a ruote ed altri mezzi meccanici di circolazione, cani guida per i ciechi;

h) rinnovo delle apparecchiature di cui alle lettere precedenti;

i) cure termali;

j) soggiorno e trattamento medico:
   — in un convalescenziario, sanatorio, centro o asilo per minorati (ciechi, sordomuti, minorati mentali, ecc.) o centro elioterapico;
   — in un preventorio quando si abbia motivo di ritenere che la durata del soggiorno debba prolungarsi oltre i venti giorni secondo il parere del medico curante o, se la legislazione del paese in cui l'interessato si trova lo esige in casi analoghi, secondo il parere del medico di controllo (medico fiscale) dell'istituzione del luogo di residenza, o quando la durata del soggiorno si prolunga, contrariamente al parere preventivo del medico sopraindicato, oltre i venti giorni;

k) cure per riadattamento funzionale o per rieducazione professionale;

l) qualsiasi sovvenzione destinata a coprire parte del costo risultante dall'erogazione delle prestazioni di cui alle lettere da a) a k).

2.2. Il costo presunto o effettivo della prestazione stessa supera l'importo forfettario sotto indicato:

a) 20 000 FB, per l'istituzione del luogo di residenza belga,

b) 3 600 Dkr, per l'istituzione del luogo di residenza danese,

c) 1 000 DM, per l'istituzione del luogo di residenza tedesca,

d) 50 000 Dra, per l'istituzione del luogo di residenza greca,

e) 50 000 Pta, per l'istituzione del luogo di residenza spagnola,

f) 2 900 FF, per l'istituzione del luogo di residenza francese,

g) 300 £ Irl, per l'istituzione del luogo di residenza irlandese,

h) 590 000 Lit, per l'istituzione del luogo di residenza italiana,

i) 20 000 Flux, per l'istituzione del luogo di residenza lussemburghese,

j) 1 100 Fl, per l'istituzione del luogo di residenza olandese,

k) 60 000 Esc per l'istituzione del luogo di residenza portoghese,

l) senza oggetto nel Regno Unito per ragioni amministrative.

3. Non è necessario avvertire l'istituzione competente conformemente al paragrafo 2, nei casi:

a) di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1408/71;

b) di rimborso forfettario;

c) di rinuncia al rimborso delle spese;

d) in cui l'istituzione competente è un'istituzione del Regno Unito.

4. Sono casi d'urgenza ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e casi d'urgenza assoluta ai sensi degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72, quelli nei quali l'erogazione di una qualunque delle prestazioni previste al paragrafo 1 della presente decisione non può essere differita senza mettere in pericolo la vita o compromettere la salute dell'interessato. Nel caso in cui una delle prestazioni previste nelle lettere da a) a g) del paragrafo 2.1 della presente decisione sia accidentalmente rotta o deteriorata, per stabilire l'urgenza assoluta basta giustificare la necessità della sostituzione della fornitura in questione.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 della presente decisione sono applicabili ai casi previsti dagli articoli 19 e 22, dall'articolo 25, paragrafi 1 e 3, lettera i), dall'articolo 31, lettera a), dall'articolo 52, lettera a) e dall'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché dall'articolo 17, paragrafo 7, dall'articolo 20, paragrafo 5, dall'articolo 21, paragrafo 2, dall'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 23, dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 27, dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 60, paragrafo 6, dall'articolo 62, paragrafo 7 e dall'articolo 63, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 574/72.

6. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 116 del 15 dicembre 1982, sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Essa si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente della
Commissione amministrativa

A. TRIER

DECISIONE N. 136

del 1° luglio 1987

relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni

(88/C 64/06)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, ai sensi del quale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e dei regolamenti ulteriori,

considerando che la decisione n. 124, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 180, del 18 luglio 1985, deve essere completata a decorrere dal 1° gennaio 1986 a seguito dell'adesione alle Comunità europee del Portogallo e della Spagna;

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71 precisa le modalità per la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni;

considerando che l'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che l'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica;

considerando che l'articolo 45, paragrafo 1 precitato, che sancisce il principio generale della presa in considerazione dei periodi di assicurazione, va interpretato nel senso che l'istituzione di uno Stato membro che applica un regime diverso dai regimi speciali di cui all'articolo 45, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, deve tener conto, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, di tutti i periodi compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro nell'ambito sia di un regime generale sia di un regime applicabile a lavoratori subordinati o autonomi;

considerando che l'articolo 45, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che, se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri non sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni se non quando essi siano stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione;

considerando che, ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, occorre stabilire quali siano i regimi che sono regimi «speciali» per lavoratori autonomi;

considerando che l'articolo 45, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che se, tenuto conto dei periodi di cui all'articolo 45, paragrafo 3, primo comma, l'interessato non soddisfa alle condizioni prescritte per beneficiare delle prestazioni di cui al primo comma, si prendono in considerazione questi periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, sempreché siano stati compiuti in un regime diverso dal regime corrispondente succitato e a condizione che l'interessato sia stato anche iscritto a detto regime generale o, in mancanza, al citato regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso;

considerando che, nella suddetta disposizione, all'inciso «sempreché siano stati compiuti in un regime diverso dal regime corrispondente succitato» va attribuito il seguente senso: sempreché siano stati compiuti in un regime corrispondente ovvero in un regime diverso dal regime corrispondente succitato;

considerando che si deve evitare che i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro e già presi in considerazione in un altro Stato membro nell'ambito di un regime speciale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71 siano presi in considerazione anche nel quadro del regime generale dello stesso Stato membro;

deliberando alle condizioni stabilite dall'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Ai fini dell'acquisizione del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione di uno Stato membro che applica un regime

che non è un regime «speciale» ai sensi dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo 45 tiene conto di tutti i periodi compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, nell'ambito sia di un regime generale sia di un regime applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi.

2. Per «regime speciale applicabile ai lavoratori autonomi», ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, s'intende uno dei regimi di cui all'allegato della presente decisione.

3. All'articolo 45, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'inciso «sempreché siano stati compiuti in un regime diverso dal regime corrispondante succitato», deve essere interpretata nel senso: sempreché siano stati compiuti in un regime corrispondente ovvero in un regime diverso dal regime corrispondente succitato.

4. I periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro sono presi in considerazione nel regime generale o, in mancanza, nel regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, di un altro Stato membro, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, a condizione che detti periodi non siano già stati presi in considerazione, di quest'ultimo Stato nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 45, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni.

5. La presente decisione, che sostituisce la decisione n. 124 del 12 dicembre 1984, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il Presidente della
Commissione amministrativa
A. TRIER

ALLEGATO

Regimi speciali applicabili ai lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71

A. BELGIO

nulla

B. DANIMARCA

nulla

C. GERMANIA

Altershilfe für Landwirte (Assicurazione vecchiaia dei lavoratori agricoli)

D. GRECIA

nulla

E. SPAGNA

nulla

F. FRANCIA

nulla

G. IRLANDA

nulla

H. ITALIA

L'assicurazione pensioni per:

— i medici,

— i farmacisti,

— i veterinari,

— le ostetriche,

— gli ingegneri ed architetti,

— i geometri,

— gli avvocati ed i procuratori,

— i dottori commercialisti,

— i ragionieri e i periti commerciali,

— i consulenti del lavoro,

— i notai,

— gli spedizionieri doganali.

I. LUSSEMBURO

nulla

J. PAESI BASSI

nulla

K. PORTOGALLO

nulla

L. REGNO UNITO

nulla.

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 1° al 5 marzo 1988)

(88/C 64/07)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2714	S 42 del 1° 3. 1988	Guinea	GN-Conakri: Forniture varie	4. 5. 1988
2707	S 43 del 2. 3. 1988	Madagascar	MG-Antananarivo: Costruzione di edifici	7. 6. 1988
2689	S 45 del 4. 3. 1988	Ghana	GH-Accra: Forniture varie *(Soppressione)*	—

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(88/C 64/08)

La Commissione, con decisione C(88) 470 del 4 marzo 1988, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere del trattamento comunitario maglie, pullover, twinsets, giubbetti e giacche, della categoria 5, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 agosto 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel: (02) 235 23 64.

Avviso di bando di gara riguardante il secondo programma di azioni prese a livello comunitario in favore dei minorati

(88/C 64/09)

1. **Oggetto e partecipazione**

La Commissione delle Comunità europee vara un secondo programma d'azione a livello comunitario per promuovere la riabilitazione professionale dei minorati come pure la loro integrazione sociale e la loro vita indipendente (COM(87) 342 def.).

Questo programma sarà attuato in stretta relazione col programma di collaborazione europea sull'integrazione dei minorati nell'ambito della scuola (GU n. C 211 dell'8. 8. 1987).

Il bando di gara riguarda il funzionamento di un gruppo di esperti con sede a Bruxelles che dovranno svolgere le seguenti attività:

a) le reti e le attività di scambi:
   — la gestione della rete dei centri di riabilitazione;
   — l'animazione e la valutazione delle quattro reti di progetti locali, cioè, il coordinamento dei servizi locali; la formazione professionale e l'occupazione; l'ambiente e la vita indipendente; l'integrazione scolastica;
   — la realizzazione di un centro d'informazione e di documentazione.

b) La realizzazione del progetto Handynet (banche di dati e servizi «on line» sull'handicap).

Il bando di concorso è aperto a tutte le persone giuridiche attive nel settore sociale, con un'esperienza nell'ambito comunitario e con una struttura manageriale e finanziaria che permetta loro di realizzare contratti annuali nel quadro del programma d'azione di quattro anni (1988-1991).

2. **Documenti di gara**

I documenti di gara possono essere ottenuti presso la Commissione delle Comunità europee, direzione generale dell'occupazione, affari sociali ed istruzione, divisione «Azioni a favore dei minorati», rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

3. **Offerte**

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 15 aprile 1988 (prima delle ore 16.00 se depositate di persona) all'attenzione della signora C. Sanguinetti, Office Archimède 1 5/57 (vedere indirizzo più in alto) presso la direzione generale dell'occupazione, affari sociali ed istruzione, della Commissione delle comunità europee.

Le offerte devono essere inviate: a) preferibilmente per posta; b) recapitate direttamente al funzionario già citato. Le offerte inoltrate via posta devono essere in plico raccomandato.

Come prova di presentazione fanno fede il timbro della posta o la ricevuta con la data e la firma del funzionario della direzione generale summenzionata, rilasciata all'atto della ricezione dell'offerta.

Le offerte devono essere inviate in doppia busta sigillata; la busta interna deve recare l'indirizzo come indicato sul bando di gara nonché la dicitura: «Appel d'offres n° 88/001/V, émanant de (nome dell'organizzazione), à ne pas ouvrir par le service du courrier». Non è consentito l'impiego di buste autoadesive che possono essere aperte e richiuse senza lasciare traccia.

Le offerte devono comprendere:
— gli statuti del richiedente;
— il piano organizzativo del richiedente per la realizzazione del progetto;
— un bilancio preventivo dettagliato basato su una quota massima annuale di 3,412 milioni di ECU per un periodo di quattro anni, tenendo conto che la Commissione delle Comunità europee è esente da tasse e contributi, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

L'offerta deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e deve essere inoltrata in tre esemplari.

L'inoltro di un'offerta implica l'accettazione delle «condizioni generali applicabili ai contratti» (vedere il 4° capitolo dei documenti di gara).

Le offerte verranno valutate in base ai criteri seguenti:
— bilancio proposto;
— garanzie professionali e finanziarie offerte dai concorrenti e qualità della persona giuridica.
— Le offerte saranno valide per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di chiusura delle iscrizioni.

Le offerte saranno esaminate da una commissione ad hoc composta da:
— Signor B. Wehrens, funzionario responsabile in carica e capo divisione «Azioni a favore dei minorati»,
— Signor B. Vanderhaeghen, funzionario della stessa divisione;
— Signor M. Oostens, funzionario del segretariato del direttore generale.

Questa commissione aprirà le buste la mattina del 22 aprile alle ore 11.00. La commissione avrà il compito di accertare che le modalità legate all'inoltro delle offerte siano state rispettate.

La Commissione si riserva il diritto di trattare con la persona giuridica di sua scelta.

I partecipanti saranno informati dell'esito delle loro offerte.

Le condizioni finanziarie del contratto saranno stabilite in ECU. Il montante totale è basato sulla pro rata del budget disponibile alla Commissione.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile dalla Repubblica federale di Germania verso la Polonia

(88/C 64/10)

I. Oggetto

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi di frumento tenero panificabile della sottovoce 1001 90 99 della nomenclatura combinata.

2. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:

   — del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 [1],

   — del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975 [2],

   — del regolamento (CEE) n. 633/88 della Commissione, del 8 marzo 1988 [3].

II. Termini

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gara settimanali decorre dal 9 marzo 1988 e scade il 10 marzo 1988 alle ore 10.

2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana.

   Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

III. Offerte

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate al titolo II mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma al seguente indirizzo:

   — Bundesanstalt für landwirtschaftliche Markordnung (BALM), D-6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (telex: 4-11475, 4-16044),

   Le offerte non presentate per telescritto o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura:

   «Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso la Polonia, riservato».

   Fino al momento in cui la Repubblica federale di Germania non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentare non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 sono redatte in lingua tedesca o in lingua inglese.

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita in marchi tedeschi a favore dell'organismo d'intervento tedesco.

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea:

a) il diritto al rilascio in Germania di un titolo d'esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in questione; il titolo menziona inoltre la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario tedesco;

b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per detto quantitativo in Repubblica federale di Germania.

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
[2] GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.
[3] GU n. L 63 del 9. 3. 1988.

RETTIFICHE

Rettifica alla decisione n. 133, del 2 luglio 1987, concernente l'applicazione degli articoli 17, paragrafo 7 e 60, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 284 del 22 ottobre 1987)

(88/C 64/11)

A pagina 3, l'ultimo considerando va letto come segue:

«considerando che è opportuno, pertanto, utilizzare mezzi di trasmissione i più rapidi possibili,».

Paragrafo 1, quarta riga, sopprimere la parola «telefono».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TARIC — VOL. I + II

Che cosa à la TARIC?

— La nomenclatura combinata (NC), che costituisce la base della TARIC, è il risultato di una fusione dei regolamenti annuali che modificano la tariffa doganale comune (TDC) (regolamento (CEE) n. 950/68) con la nomenclatura sulle merci per le statistiche del commercio esterno della Comunità e le statistiche del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) (regolamento (CEE) n. 1445/72).

— La TARIC comprende inoltre ulteriori suddivisioni dovute in gran parte agli elementi seguenti:

  — contingenti e sospensioni tariffarie,
  — preferenze,
  — diritti antidumping e di compensazione,
  — elementi mobili,
  — importi compensativi monetari e adesioni,
  — prezzi di riferimento per il vino,
  — provvedimenti di sorveglianza, restrizioni e limiti quantitativi.

— La TARIC è così destinata a costituire la base degli elementi seguenti:

  — tutti i provvedimenti della CEE in materia di importazioni,
  — tariffe di lavoro e archivi tariffari degli Stati membri.

— L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, eliminando così molti degli attuali obblighi di riferimento statistico separato.

— La TARIC è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione. Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. La TARIC e i relativi emendamenti saranno pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali. Tali emendamenti vengono immediatamente notificati agli Stati membri, che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro e i propri archivi. La TARIC, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico, ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche (vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87).

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.
N. di catalogo: CQ-08-87-000-IT-C
Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
Lit 175 000; FB 5 000; ECU 115,50

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

88-01

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

L'IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI E SUI PAZIENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SANITARI

Italia

A partire dalla fine degli anni settanta, la Fondazione europea ha consacrato diversi progetti di ricerca all'interazione esistente fra le nuove tecnologie e lo stress fisico e psicologico.

Il presente rapporto concerne un progetto di ricerca, iniziato alla fine del 1984 con lo scopo di esaminare *l'impatto delle nuove tecnologie sui lavoratori e sui pazienti nel settore dei servizi sanitari.*

Esistono inoltre sei rapporti che presentano, nella lingua originale, gli studi di casi che sono stati condotti nei rispettivi Stati membri della Comunità (Danimarca, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica federale di Germania).

Gli elementi essenziali e le conclusioni di carattere generale sono state riassunte in un rapporto di sintesi redatto dal dott. Mike Fitter (Università di Sheffield).

116 pagine.

Pubblicato in italiano.

N. di catalogo: SY-86-87-004-IT-C ISBN: 92-825-7061-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:
Lit 13 800 FB 400 ECU 9,40

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

88-10

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

TRANSPORT AND EUROPEAN INTEGRATION

Twenty five years after the signing of the Treaties of Rome (and a few months after the European Parliament was directly elected by universal suffrage for the second time), it is worth examining what the European Communities have actually achieved (and the many opportunities missed) along the path followed to date

Our aim therefore was to find a way of assessing one of the most controversial areas where the Treaty establishing the EEC requires the formulation of common policies, namely the common transport policy In so doing, we were conscious of the fact that, because transport is such a vast subject if all the various modes are included, we would then gain a clear idea of the major themes of European economic integration

229 pp

Published in EN

Catalogue number CB 45 86 806 EN C ISBN 92 825 6199-2

Price (excluding VAT) in Luxembourg
IRL 11 20 UKL 9 60 USD 14 00 BFR 690 ECU 15 48

OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
L 2985 Luxembourg

88 05